



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

Dott. Giovanni Coppola	Presidente
Dott. Vincenzo Lo Presti	Consigliere
Dott. Tommaso Brancato	Consigliere
Dott. Valter Del Rosario	Consigliere
Dott. Guido Petrigni	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**Sentenza N.116 /A/2017**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **5686/Resp.** del registro di segreteria promosso ad istanza di **Giulia ADAMO**, nata il 18 maggio 1949 a Marsala (TP) ed ivi residente in c.da Damusello n. 557, C.F. DMA 48E58E974 A, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Dagnino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Quintino Sella n. 77, nei confronti della Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti la Regione siciliana e della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

siciliana per la riforma della sentenza n. 561/2016 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana dell'11 luglio 2016 e notificata il 1 agosto 2016.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato in data 25 novembre 2016.

Viste le conclusioni versate in atti dal Procuratore Generale in data 24 maggio 2017.

Uditi, alla pubblica udienza del 13 giugno 2017, il relatore, consigliere Guido Petrigli, l'avvocato Alessandro Dagnino per l'appellante e il Vice procuratore generale dott.ssa Maria Aronica.

#### Fatto

La Procura Regionale della Corte dei Conti conveniva in giudizio l'on. Giulia Adamo, nella qualità di Presidente del Gruppo “ Futuro e Libertà per l'Italia FLI” ( originariamente denominata PDL), in seno all'ARS, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 165.254,18, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, per un presunto danno erariale cagionato all'Assemblea Regionale Siciliana mediante l'indebito utilizzo dei contributi erogati dalla stessa Assemblea ai Gruppi parlamentari sopra menzionati nel corso della XV Legislatura ed in particolare dalla data di costituzione del Gruppo PDL-Sicilia (poi

rinominato “ Sicilia” e poi “Futuro e Libertà per l’Italia-Sicilia”), avvenuta il 3 novembre 2009, al 26 ottobre 2010.

Il danno erariale contestato sulla scorta di una segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza deriva da alcune voci di spesa di seguito indicate:

1. **Erogazione ai Deputati per complessivi € 125.240,00** che la Procura indica come generici rimborsi per spese non bene specificate, rimandando alla relazione della Guardia di Finanza per quel che riguarda l’individuazione dei nominativi dei beneficiari e le date dei pagamenti nonché i relativi importi.

2. **Rimborso spese per le campagne elettorali per un totale di € 10.326,58** dei Deputati Scilla, Mineo, Greco e Currenti.

3. **Spese per ristorazione per un totale di € 9.400,00**, così suddivisi: € 2.500,00 per cena presso il ristorante “ La Scuderia” per 25 persone; € 750,00 per il pagamento a favore di Pellerito Vincenzo di un pasto per 14 coperti; € 4.500,00 pagati a favore di Natale Giunta per catering presso Palazzo Montevago; € 300,00 pagati a favore di Giovanni Greco per “ rimborso spese pranzo San’Ambrogio riunione politica”; € 1500,00 spesi presso il ristorante Torre Sibillina per menù pranzo fisso; € 850,00 pagati a in favore di Pellerito Vincenzo per n. 15 pasti.

4. **Spese per acquisto di vari regali per un totale di € 2.430,00.** Venivano indicati dalla Procura alcuni acquisti effettuati con i fondi del Gruppo che non sembrerebbero riconducibili ad alcun fine di natura istituzionale per il Gruppo medesimo e, precisamente, acquisto presso il negozio Louis Vuitton per € 440,00 di un regalo per la sig.ra Ferrara; acquisto di 3 bottiglie di vino del valore di € 300,00 presso la enoteca Veritas, andata in dono all'On. Miccichè; acquisto presso la gioielleria F.lli Fecarotta di un boccale in argento.

5. **Spese per consumazioni presso Bar-Buvette dell'Ars per un totale di € 16.162,40.** Risultano rimborsati con i fondi del Gruppo alcuni pasti consumati presso il ristorante dell'Ars a Palermo, relativi alle fatture n. 441 del 31 dicembre 2009, per € 2.352,00 e n. 114 del 31 marzo 2010 per € 6.370,30, nonché il pagamento cumulativo, avvenuto in data 24 settembre 2010, delle 3 fatture n. 241,242, 243 per un totale di € 7.430,10.

6. **Spese per necrologi per un totale di € 1.705,20 per vari necrologi.**

Con sentenza n. 561/2016 dell'11 luglio 2016 la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana ha ritenuto indebite, in quanto non ammissibili a rimborso per la loro natura ovvero in quanto erogate in assenza di alcuna giustificazione, le erogazioni contestate dal PM e ha

condannato l'on. Adamo, accogliendo l'eccezione di prescrizione, al pagamento, in favore della Assemblea Regionale Siciliana, della somma di € 65.554,9.

Avverso tale sentenza l'on. Giulia Adamo ha interposto appello deducendo la illegittimità ed erroneità della stessa sulla base dei seguenti motivi.

I. Difetto di giurisdizione del Giudice contabile, essendo l'attività contestata espressiva del potere di autoorganizzazione del gruppo parlamentare ovvero, comunque, mancando il vincolo di destinazione pubblicistica della risorsa assegnate; difetto di giurisdizione per mancanza di una norma istitutiva del dovere di dare conto dell'uso delle risorse. In ogni caso, difetto di illiceità della condotta, difetto del rapporto di servizio e difetto di colpevolezza; conseguenti errores in iudicando.

Secondo la difesa, dirimente per la risoluzione della controversia è accertare se l'attività contestata all'on. Adamo sia o meno riconducibile a forme di autorganizzazione dell'organo assembleare dalla stessa presieduto al tempo dei fatti di causa. La correttezza della risposta positiva al quesito deriva dalla consolidata giurisprudenza che ha individuato la natura e le funzioni dei gruppi.

L'azione erariale dovrebbe, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

In verità il discrimen tra ciò che costituisce espressione del potere di autoorganizzazione, non soggetto alla giurisdizione contabile e ciò che non lo è, non è dato dalla dicotomia atti di previsione astratta – atti di gestione concreta, ma tra atti inerenti l'organizzazione interna dell'ARS e atti di natura amministrativa aventi rilevanza esterna e solamente tale ultima attività è soggetta alla giurisdizione contabile.

Nel caso in specie, secondo l'appellante, i rimborsi disposti dal Capogruppo costituiscono, sì atti di gestione, ma relativi al suo funzionamento e per tale tipo di attività vige la speciale garanzia prevista dagli articoli 4 e 6 dello Statuto Siciliano.

II. Con un secondo motivo parte attore si duole della violazione degli articoli 38 e 1957 cc. per intervenuta decadenza del diritto di fare valere l'asserito danno erariale nei confronti dell'appellante.

In assenza di precisi obblighi normativi che imponevano, al tempo dei fatti di causa, ai Capigruppo parlamentari di dare conto della gestione amministrativo-contabile delle somme assegnate dall'Ars al gruppo di vigilare sul rispetto dell'asserito vincolo di destinazione, l'unico valido titolo in base al quale la persona fisica del Capogruppo può essere chiamata a rispondere è la responsabilità ex art. 38 cc. per avere agito in nome e per conto del Gruppo.

Secondo la Suprema Corte, essendo le associazioni non

riconosciute configurate dall'ordinamento quali autonomi soggetti di diritto, la responsabilità di coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell'associazione è qualificabile come responsabilità per debito altrui, da ricondursi allo schema della fideiussione.

In particolare, trova applicazione l'art. 1957 cc a norma del quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

Nel caso di specie, la Procura, la quale dichiara di agire per reintegrare il patrimonio dell'Ars, asseritamente leso dalla condotta illecita dell'appellante, avrebbe potuto far valere il proprio diritto entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'asserito danno erariale.

Peraltro, non vi sarebbe alcuna palese contraddizione dei presupposti posti alla base della eccezione relativa al difetto assoluto di giurisdizione, dal momento che il Gruppo Parlamentare ha natura ancipite. Esso è, al tempo stesso, organo del consiglio regionale e proiezione dei partiti politici. Non essendovi spazio per ricostruzioni ibride (come pretenderebbe il Giudice a quo), in entrambi i casi dovrà concludersi per il rigetto delle domande attoree o per difetto assoluto di giurisdizione o per intervenuta decadenza del

termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.

III-Con un terzo motivo viene eccepita la nullità dell'invito a dedurre per indeterminatezza dell'oggetto e conseguente inammissibilità derivata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in relazione all'art. 5, comma 1, d.l. n. 453/1993; nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per indeterminatezza dell'oggetto in relazione all'art. 163, comma 3, c.p.c.; nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per violazione del diritto al contraddittorio, in relazione all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453/1993.

IV-Con un quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.A. n. 654 del 26 novembre 2003 e del DPA n. 82 del 23 ottobre 2006. Le funzioni dei Gruppi non sono meramente collegate all'esercizio dell'attività legislativa, poiché i Gruppi costituiscono la proiezione dei partiti all'interno del Consiglio regionale e perseguono, tramite i Deputati che ne fanno parte, le stesse finalità politiche dei partiti ai quali sono collegati, finalità che sono dagli stessi determinati nell'esercizio della loro autonomia, il cui riconoscimento è necessario per consentire il funzionamento della democrazia parlamentare. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova.

V-Con un quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.A. n. 654 del 26 novembre



2003 e dell'art. 4 del D.P.A. n.82 del 23 ottobre 2006, sotto altro profilo. IL DPA stabilisce due regole:

1) Sul presupposto che le Presidenza dei singoli Gruppi abbiano esigenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle dei singoli deputati appartenenti al Gruppo, destina ex ante il 10% del contributo unificato alle esigenze della Presidenza;

2) Le spese sostenute dal Capogruppo nell'ambito del 10% del contributo unificato costituiscono esercizio di una funzione parlamentare espressamente prevista in atti regolamentari e sono insindacabili in forza della autodichia.

VI Con altro motivo (sesto) la parte appellante si duole del difetto di imputazione causale del danno, applicazione della scriminante politica e difetto di colpevolezza. La imputazione causale sarebbe, semmai, in capo al funzionario amministrativo del Gruppo, signora Anna Ruscioli.

La Sezione di primo grado si è limitata ad affermare di non condividere l'assunto senza fornire motivazione. L'assunto della Corte si pone in contrasto con il principio di separazione tra amministrazione e indirizzo politico.

In ordine alla richiesta di scriminante politica prevista dall'art. 1, comma 1, d.l n. 10 del 1994, si ravvisa una omessa pronuncia con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.

Non v'è prova che le scelte di spesa siano state adottate esclusivamente dall'organo politico, che si è limitato

all'attività di indirizzo, essendo state le stesse avallate dal funzionario amministrativo che mai ne ha segnalato la illiceità. Infine, viene chiesta la riforma della statuizione di sussistenza della colpa grave, non essendo configurabile in alcun modo la colpevolezza e, in via subordinata, si insiste per l'applicazione del potere riduttivo.

Con memoria ulteriore depositata il 24 maggio 2017, la parte appellante ha, in via preliminare, rilevato che il GIP del Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3960/2017, depositata il 10 gennaio 2017, ha dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti dell'On. Adamo in ordine ai reati a lei ascritti.

Quattro sono le notazioni che si evincono dalla lettura della sentenza:

1. Non era previsto alcun obbligo di rendicontazione delle somme erogate mensilmente a titolo di contributo unificato ai gruppi parlamentari;
2. Non vi era alcun obbligo di conservazione dei giustificativi di spesa;
3. Non era previsto obbligo di restituzione,
4. Le circostanze sopra evidenziate erano state confermate dal parere rilasciato dall'Avvocatura di Stato in data 25 febbraio 2013.

Dopo aver ripercorso i motivi di appello insistendo per l'accoglimento, parte attrice ha rilevato, con riguardo alle

singole poste di danno ascritte, quanto segue.

Con riguardo alle erogazioni ai deputati per € 53.790,00 (somma residua a seguito della prescrizione affermata), la somma riguarda un contributo una tantum per attività politico-istituzionali, che il Gruppo ha deciso collegialmente di assegnare ai singoli deputati, ai quali competeva la conservazione di idonea documentazione giustificativa e la conseguente esibizione al funzionario amministrativo del Gruppo, dott.ssa Anna Ruscioli.

In linea subordinata il danno sarebbe imputabile ai singoli beneficiari delle spese asseritamente non istituzionali, che delle stesse avrebbero goduto.

Sotto altro profilo, con riguardo specifico alla residua somma addebitata all'appellante per asserite indebite erogazioni ai deputati, giova rilevare che ciascun deputato, in occasione di ogni singola erogazione, ha dichiarato di ricevere le somme quale ulteriore contributo per il finanziamento dell'attività della segreteria e i relativi servizi di supporto all'attività inerente il mandato parlamentare. Da un punto di vista formale, la compatibilità delle suddette erogazioni con le finalità istituzionali connesse all'attività del gruppo parlamentare è dimostrata per tabulas, ferma restando la responsabilità di ciascun deputato circa l'effettivo utilizzo di tali somme per le dette finalità. Di una simile responsabilità

non può essere chiamata a rispondere l'allora capogruppo, odierna appellante, se non altro per il principio di vicinanza della prova, poiché essa non ha oggi alcuna possibilità di dimostrare come gli altri Deputati hanno speso effettivamente le somme ricevute.

Prosegue parte appellante, ove il Collegio di Appello adito dovesse accedere alla tesi del giudice di primo grado, allora, anche in virtù della espressa previsione contenuta nell'art. 194 c.g.c ( che ammette nuovi documenti e nuove prove in appello ove la parte dimostri di non averli potuto proporre o produrre per causa ad esse non imputabile, trattandosi di documentazione giustificativa per la quale non vi era alcun obbligo di conservazione, dovrà disporsi un congruo rinvio dell'udienza pubblica di discussione del presente appello, al fine di consentire all'On. Adamo di richiedere ai Deputati percipienti di fornire la documentazione giustificativa delle spese sostenute. In via subordinata, si chiede CTU tecnico-contabile per l'acquisizione e l'esame in contraddittorio tra le parti, della contabilità del Gruppo, riferita ai fatti oggetto di causa.

Con riguardo al rimborso per campagne elettorali per complessivi € 10.326,58, si tratta di spese sostenute dai singoli Deputati i quali soltanto possono fornire i documenti giustificativi delle spese. In ogni caso le somme erogate dall'

Ars ai Gruppi non erano risorse pubbliche destinate allo svolgimento di funzioni inerenti i soli lavori parlamentari, ma erano destinate allo svolgimento delle funzioni del Gruppo, siano esse di natura pubblicistica, sia di natura privatistica. La Procura non ha dato prova che le spese siano state effettuate per uso personale e del tutto avulse da finalità politiche, con possibili conseguenze anche di natura penale. In proposito dovrebbe disporsi un congruo rinvio dell'udienza pubblica di discussione del presente appello, al fine di consentire all'On. Adamo di richiedere ai Deputati percipienti di fornire la documentazione giustificativa delle spese sostenute. In via subordinata, si chiede CTU tecnico-contabile per l'acquisizione e l'esame in contraddittorio tra le parti, della contabilità del Gruppo, riferita ai fatti oggetto di causa.

Per le spese di ristorazioni per un totale residuo di € 1.650,00, la parte appellante, ha precisato che in data 4 giugno 2010 si è svolto a Trapani il convegno organizzato dal Gruppo Sicilia avente a oggetto gli aiuti all'agricoltura previsti nella finanziaria regionale.

A margine del Convegno si è tenuta una Cena presso il Ristorante a due passi dal mare Torre Sibiliana sr.l.

Le spese per acquisto di vari regali per la residua contestazione di € 1.990,00 è consentita ai sensi della

delibera n. 31 del 16 ottobre 1984, trattandosi di spese sostenute per attività di pubbliche relazioni o di rappresentanza. Per la spesa sub b) si insiste nell'eccezione di difetto di imputazione causale del danno, essendo stata disposta dall'On. Scamacca della Bruca e non essendovi prova agli atti di causa che la spesa sia stata autorizzata dall'On. Adamo.

Analoghe considerazioni vengono svolte sulle spese per consumazioni presso il bar-buvette dell'Ars per € 16.152,40 (oggetto di condanna per € 7.430,10) eseguite, secondo la sua lettura, per esigenze di pubbliche relazioni e/o rappresentanza e sulle spese per necrologi per complessivi € 1705,20 (oggetto di condanna per € 649,80).

Conclusivamente insiste nelle richieste sviluppate ampiamente nell'atto di appello e nella memoria conclusiva.

La Procura Generale ha depositato le sue conclusioni in data 24 maggio 2017.

In via pregiudiziale ha eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione del termine di 60 giorni previsto per l'appello, a decorrere dalla notifica della sentenza impugnata (art. 178 C.G.C., D. Lgs n. 174/2016).

Sui motivi di impugnazione parte requirente ha sviluppato le sue articolate proposizioni confutando le censure rivolte dall'appellante alla sentenza del Giudice di prime cure che va

integralmente confermata.

Con memoria prodotta il 6 giugno 2017, la Procura Generale ha dedotto la inammissibilità e infondatezza delle censure.

In primo luogo ha osservato che la sentenza penale non risulta passata in giudicato e non può fare stato.

A ciò si aggiunga che la stessa riguarda solo una piccola parte del danno contestato in questa sede: € 9.500,00 ed € 1.200,00 riguardanti il contributo unificato; peraltro, quest'ultimo importo non è stato oggetto di condanna perché spesa dell'11 maggio 2011, successiva al 26 ottobre 2010, ossia alla durata dell'incarico dell'Adamo.

In subordine tutte le censure alla sentenza sono infondate.

La richiesta di rinvio è inammissibile posto che la produzione auspicata sarebbe inutile, visto che da una parte la Procura ha provato che le spese non erano giustificate e, dall'altra, la Sezione giurisdizionale ha condannato perché le spese non erano giustificate e comunque prive di idonea documentazione a giustificare la spesa.

All'odierna udienza le parti intervenute hanno insistito nelle posizioni espresse negli atti scritti.

#### Diritto

Il Collegio è chiamato a decidere in grado di appello l'ipotesi di danno erariale, prospettata dal PM nei confronti dell'On. Giulia Adamo, derivante dall'utilizzo indebito dei fondi erogati

dall'ARS ai Gruppi Parlamentari, nel corso della XV legislatura (25 maggio 2008-20 dicembre 2012) e, precisamente, al Gruppo Parlamentare "Futuro e Libertà-FLI (già denominato PDL Sicilia), dalla sua costituzione, avvenuta il 3 novembre 2009, sino al 26 ottobre 2010.

In via preliminare, si osserva che la Procura Generale, in limine litis, modificando le conclusioni cui era pervenuta nell'atto scritto, ha rilevato la tempestività dell'appello, riconoscendo la bontà delle deduzioni offerte dal difensore della On. Adamo, precisando che il termine per appellare scadeva il 30 ottobre 2016, che era di domenica, ma, ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del c.p.c. il termine, in tal caso, andava ritenuto posticipato al giorno successivo.

Ritenuta l'ammissibilità e tempestività dell'appello, vanno poi scrutinate le questioni pregiudiziali e preliminari nell'ordine con cui le stesse sono state esposte nell'atto di appello.

La prima questione profilata concerne l'eccezione di difetto di giurisdizione, così facendo viene espressamente richiamata la sentenza n.337/2009, con cui la Corte Costituzionale ha affermato -in occasione di un ricorso per conflitto di attribuzioni tra l'Assemblea Regionale Siciliana e lo Stato- che il Procuratore regionale non può ordinare ai rappresentanti legali dei Gruppi parlamentari di esibire in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni



e i finanziamenti liquidati dall'A.R.S., non potendosi riconoscere al PM contabile *“un generale e diffuso potere di controllo interno a ciascuno e a tutti i gruppi”*.

Sul punto basta rammentare che, nella fattispecie, il procedimento ha avuto l'avvio a seguito di fatti circostanziati, oggetto di una indagine penale, nell'ambito della quale la Guardia di Finanza è stata delegata ad effettuare specifici e mirati accertamenti.

Peraltro, la legittimazione del PM contabile a svolgere in questo specifico ambito istituzionale, attività istruttoria, diretta all'accertamento di eventuali responsabilità amministrative ha trovato conferma nei principi sanciti dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze n. 107/2015 e n. 235/2005) e dalle Sezioni Unite della Cassazione (tra le più recenti: ordinanza n.6026/2016, sentenza n. 6895/2016, ordinanze nn. 6894/2016 e 8622/2015).

L'appellante, poi, afferma che soltanto con le modifiche al regolamento interno dell'Ars, approvate in data 6 febbraio 2014, di attuazione delle norme introdotte con il dl n. 174/2012, è stato introdotto uno specifico vincolo di destinazione pubblicistica delle risorse assegnate, aggiungendo che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 10094 /2015 , dopo avere precisato che le somme erogate ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese

elettorali (secondo la disciplina anteriore alla legge n. 96/2012) non prevede un vincolo di destinazione pubblicistica, esclude che la condotta appropriativa del tesoriere possa dare luogo a responsabilità contabile, stante la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

In realtà il D.L. 174/2012 e le successive disposizioni applicative sono estranee ai fatti che ne occupano.

Anche il riferimento alla sentenza n. 10094/2015 è infondato in quanto, in quella occasione è stata affermata la giurisdizione ordinaria a fronte di gestioni di risorse pubbliche destinate a partiti politici ( non a Gruppi consiliari) a titolo di rimborso.

Si tratta di fattispecie, all'evidenza, diverse.

Gli altri motivi di appello prima della loro disamina devono essere, anche in questa sede, preceduti da alcune brevi considerazioni circa la posizione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari costituiti in seno all'Assemblea regionale siciliana nel corso della XV Legislatura e con riferimento alla disciplina dettata dalla stessa Assemblea per l'erogazione dei contributi pubblici, dei quali viene oggi contestato l'indebito utilizzo.

Entrambe le parti, se pur pervenendo a conclusioni opposte, hanno ricordato la peculiare posizione dei Gruppi nell'ambito dell'Assemblea regionale, prendendo a prestito le parole

utilizzate dal Giudice delle leggi con riguardo agli omologhi Gruppi consiliari delle Regioni a statuto ordinario: «*i gruppi consiliari sono organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica*» (sentenza n. 187 del 1990); in altri termini sono «*organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale*» (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero sono «*uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio*» (sentenza n. 1130 del 1988).

All'interno dei Gruppi, poi, la Corte costituzionale ha riconosciuto un ruolo peculiare ai Presidenti «*per il forte rilievo politico e per l'importanza delle funzioni di rappresentanza, direttive e organizzative ad essi attribuite*» (sentenza n.107/2015).

Anche sul punto basterà richiamare, con sobrietà espositiva,

trattandosi di fattispecie analoga, le considerazioni sul punto espressamente delineate nella sentenza n. 63/A/2017 del 18 maggio 2017, laddove chiaramente viene ribadito il ruolo istituzionale riconosciuto al Presidente del Gruppo dalla regolamentazione interna dell'ARS, già ben prima della modifica del regolamento interno dell'Assemblea del 2012, che si riflette poi nella circostanza che in linea generale il soggetto autorizzato ad operare sui conti correnti su cui affluiscono i contributi è lo stesso Presidente.

Con riguardo ai contributi a favore dei Gruppi, va poi esaminato il contributo cd. unificato, introdotto nel 2003, sull'esempio di una modifica del regime dei contributi erogati a favore dei Gruppi parlamentari dal Senato della Repubblica, al fine di razionalizzare la disciplina nonché incrementare la misura dei contributi medesimi (così le premesse del DPA n.654/2003).

Il DPA n.654 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in sostituzione dei contributi "ordinari", "speciali" e "aggiuntivi delle Presidenze", la corresponsione di un contributo "unificato" mensile a favore di ciascun gruppo parlamentare, con ammontare parametrato al numero degli iscritti, destinandone il 10% alle esigenze delle Presidenze.

Detto importo del contributo è stato modificato con D.P.A. n. 82/2006, con specificazione che il contributo è erogato ai

gruppi “*per l’esercizio delle proprie funzioni*”; il *quantum* è stato ulteriormente modificato con l’ulteriore D.P.A. n. 46/2009.

Giova sottolineare che il contributo unificato è destinato all’esercizio delle funzioni dei Gruppi e si affianca ad altre due tipologie di contributi: il contributo cd. dipendenti stabilizzati ed il contributo cd. portaborse.

Il DPA n. 424/1995 aveva incluso tra le spese rimborsabili anche le attività di segreteria e la fornitura di beni strumentali e non.

Il D.P.A. n. 231/2002 ha stabilito che: “in sostituzione del rimborso per oneri fiscali, e dell’IVA, in particolare connessi allo svolgimento dell’opera di ricerca, collaborazione, attività di segreteria, forniture di beni strumentali e non, e servizi di supporto inerenti il mandato parlamentare, il contributo ai gruppi parlamentari, di cui al D.P.A. n. 99 dell’11 marzo 1998, è stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2002, nella misura massima omnicomprensiva di euro 4.678,36 mensile, per ciascun deputato il quale provvederà direttamente, per le finalità sopra citate, a richiedere al gruppo di appartenenza la reintegrazione delle spese sostenute, nei limiti del contributo medesimo ... tale somma sarà corrisposta a favore dei gruppi parlamentari il 30 di ogni mese”.

Da ultimo il DPA n. 95/2012 ha soppresso, a decorrere dal

meze di marzo 2012, il contributo portaborse, istituendo al suo posto il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato il cui 50% viene erogato al gruppo e il restante 50% al singolo deputato, con onere di quest'ultimo di rendicontare, con propria dichiarazione, le spese sostenute direttamente al servizio ragioneria al fine di ottenerne il rimborso; ha inoltre specificato le spese di cui il deputato può chiedere il rimborso, quali spese per collaboratori, consulenze e ricerche, spese per gestione di un ufficio, quali affitto locali e relative utenze, locazione di beni mobili strumentali, spese per l'utilizzo di reti pubbliche di consultazioni dati, spese per convegni e sostegno delle attività politiche; ha, infine, previsto l'onere a carico del deputato di conservare la documentazione giustificativa da esibire, qualora sottoposta a controllo, al Collegio dei deputati questori che - in caso di riscontrate irregolarità documentali - legittima gli uffici a procedere al recupero di quanto indebitamente erogato.

I singoli deputati regionali, inoltre, percepivano personalmente ulteriori indennità e rimborsi, questi ultimi anche in via forfettaria.

In particolare, hanno percepito: una diaria giornaliera fissa e variabile, quest'ultima legata anche alla loro presenza in Assemblea e nelle Commissioni (art. 1 della legge regionale n. 44/1965), un'indennità parlamentare, quest'ultima

comprensiva del rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza (DPA n. 77/2007 e DPA n. 12/2011), indennità e rimborsi per spese di viaggio e trasporto su gomma (DPA n. 709/2003), per spese telefoniche e di acquisto di beni e servizi informatici (DPA n. 74/2007, successivamente modificato quanto agli importi).

La sopra delineata situazione normativa consente di ritenere limpida ed esente da censure la ricostruzione svolta dalla sentenza impugnata.

Non è revocabile in dubbio che, anche prima del 2012, doveva essere richiesta una documentazione giustificativa per l'erogazione dei contributi, ma se ne prevedeva il rilascio al Presidente del Gruppo che aveva il compito di verificarla con le modalità che riteneva opportuno fissare (cfr. DPA n. 364/1991 e successive modifiche).

Tale autonomia, invero, comportava, quindi, una maggiore responsabilità in capo al Presidente del Gruppo, proprio in quanto le modalità di rilascio dei contributi non erano proceduralizzate nel dettaglio.

In altri termini ciò che viene ascritto all'appellante non è un comportamento negligente per la mancata adozione di un rendiconto annuale, misura che avrebbe potuto ritenersi sintomatica di una buona organizzazione della gestione dei fondi del Gruppo, ma che non era prevista come obbligatoria

all'epoca.

Le contestazioni riguardano, invece, l'erogazione di somme senza giustificazione o con giustificazioni ritenute non ammissibili come sarà dispiegato nel prosieguo.

2. Fatta tale doverosa premessa, si rileva che l'appellante, con un secondo motivo di appello, si duole della violazione degli articoli 38 e 1957 cc, per intervenuta decadenza dal diritto di far valere l'asserito danno erariale.

Sul punto se ne rileva la infondatezza.

Infatti, detta eccezione sollevata dalla difesa non sarebbe meritevole di accoglimento, poichè la decadenza è un istituto giuridico che determina l'estinzione di un diritto per il mancato esercizio dello stesso da parte del titolare entro un termine predeterminato dal legislatore o dalla volontà delle parti; il diritto, pertanto, si estingue automaticamente senza tener conto delle condizioni soggettive della parte interessata. L'istituto della decadenza, quindi, è un istituto fortemente limitante ed eccezionale per il diritto soggettivo che, in quanto tale, dovrebbe essere liberamente esercitato.

La natura eccezionale riconosciuta alle norme che disciplinano le ipotesi di decadenza, però, impedisce l'applicabilità delle stesse oltre i casi previsti dalla legge (Cass. 20519/2014).

Con riferimento alle associazioni non riconosciute, così, la



Suprema Corte di Cassazione, relativamente alla natura dell'obbligazione assunta dal rappresentante dell'associazione non riconosciuta, ha definito la stessa di natura accessoria e "latu sensu fidejussoria" (Cass. 455/2005).

Nessuna norma, quindi, definisce espressamente la posizione del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta come quella di un fidejussore e la stessa Corte di Cassazione, usando l'espressione "latu sensu" palesa l'intenzione di voler prospettare solamente una vaga similitudine, impedendo, così, alla radice di poter applicare la norma eccezionale per analogia.

Inconducenti appaiono, poi, le argomentazioni fondate sulla estensione della quota destinata alla Presidenza del Gruppo, non avendo tale circostanza nulla a che vedere con le altre voci di spesa che il primo giudice ha ritenuto danno erariale in ragione di plurimi e concordanti elementi. Peraltro, come esattamente rilevato dai giudici di prime cure, anche riguardo alla decima parte del contributo unificato, riservata alle esigenze del Gruppo, sussiste il dovere di dare conto poiché, comunque, prevista per fini determinati nel contesto delle spese di funzionamento, ancorchè con riferimento esplicito a quelle della presidenza medesima, con la conseguenza che i relativi importi non possono certo essere assimilati ad una

retribuzione o erogati senza specifica giustificazione.

Non va sottaciuto, peraltro, che nella stessa sentenza si dà conto del fatto che parte delle voci di spesa ivi incluse sono oggetto di altre poste di danno specificamente contestate, sicchè è stata esclusa ogni duplicazione.

3. Parte appellante, poi, ha dedotto la nullità dell'invito a dedurre sotto tre profili: 1) per indeterminatezza dell'oggetto e conseguente inammissibilità derivata dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado in relazione all'art. 5 comma 1 d.l. 453 del 1993, 2) per indeterminatezza dell'oggetto in relazione all'art. 163, comma 3 c.p.c.; 3) per violazione del diritto al contraddittorio.

Con riguardo ai su cennati profili si osserva che la Procura ha controdedotto non genericamente, ma puntualmente in ordine ai fatti imputati (C. Conti, Sezione Appello Sicilia n. 194/A/2015 del 31 luglio 2015; Lazio, Sez. giurisdiz. 03/12/2010, n. 2350): ciò dimostra, semmai, la completezza e contezza degli elementi offerti dal PM.

In disparte tali considerazioni, l'atto introduttivo appare tutto fuorchè generico e indeterminato.

Benvero nell'atto introduttivo del giudizio viene fornita una chiara ed articolata ipotesi accusatoria.

Al riguardo, deve darsi atto che l'atto introduttivo del giudizio annovera tutti gli elementi in fatto e in diritto necessari e

sufficienti ad individuare la domanda e a definire compiutamente la controversia, fermo restando che l'indicazione degli elementi stessi può essere (ma non lo è) anche sintetica, dovendosi per il resto far riferimento alla copiosa documentazione versata in atti.

Tali censure, come affermato dal Giudice in primo grado con riguardo alle omologhe contestazioni mosse in detta sede, non colgono affatto nel segno.

L'azione di responsabilità coltivata concerne voci di spesa, specificamente individuate, che non esauriscono l'intero ammontare delle somme che l'appellante ha gestito o che ha erogato a sé stesso.

Circa il profilo afferente la asserita violazione del diritto al contraddittorio, in relazione all'art. 5, comma 1, DL. n. 453/1993, è agevole osservare, com'è noto, che l'istituto del preliminare invito a dedurre, nel giudizio di responsabilità innanzi a questa Corte, è stato introdotto dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 1993, convertito in legge n. 19 del 1994 e s.m.i., ove è indicato che "Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere

sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno...”.

Tale norma non indica, espressamente, i requisiti essenziali minimi dell'invito a dedurre e neppure si sofferma sulle conseguenze di eventuali divergenze che possano sussistere tra detto invito e il successivo atto di citazione (a seguito delle deduzioni del convenuto e della ulteriore attività istruttoria conseguentemente svolta dal PM).

In conseguenza, le Sezioni Riunite di questa Corte, in più occasioni, hanno avuto necessità di chiarire che “...l'invito è un atto procedimentale pre-processuale che assolve alla duplice funzione di consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria...” (sentenza n. 7/QM del 16 febbraio 1998).

Si aggiunga che con riferimento all'eventuale divergenza tra invito a dedurre e successiva citazione in giudizio, le SS.RR. di questa Corte, nella citata sentenza n. 7/QM del 16 febbraio 1998, hanno anche affermato che “...le controdeduzioni dell'invitato e la produzione di documenti oltre che a consentire la difesa del medesimo permettono nel contempo

al P.M. di acquisire ulteriori elementi istruttori che possano contribuire ad una più completa ricostruzione della fattispecie sia sotto il profilo del fatto che quello di diritto”.

Non è revocabile in dubbio, in sintonia con quanto espresso dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia ( nella sentenza gravata d'appello), che l'esame valutativo delle deduzione dell'invitato può essere espresso dal PM anche in modo sintetico o perfino implicito nel fatto stesso che viene emanato l'atto di citazione, senza che ciò possa comportare pregiudizio alla posizione del convenuto, il quale, non avendo ottenuto la archiviazione del procedimento può presentare al giudice, quali eccezioni e deduzioni, le stesse argomentazioni difensive già proposte in quella fase preprocessuale.

4. Con un altro motivo di impugnazione parte appellante si duole della violazione e falsa applicazione della delibera del Consiglio di Presidenza dell'Ars n. 31 del 16 ottobre 1984 e del relativo promemoria esplicativo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova.

Secondo la tesi difensiva, l'Assemblea regionale, quando lo ha voluto, inserendo gli articoli 25 bis e seguenti nel proprio regolamento, ha istituito l'obbligo di dare conto; in precedenza l'obbligo non era stato istituito per una scelta precisa dell'organo a ciò deputato.

Questo Collegio non condivide la prospettazione della difesa in quanto in realtà l'obbligo di rendere conto, nel senso di dimostrare la coerenza tra ogni singola spesa e le finalità istituzionali, concerne qualunque gestione di risorse pubbliche a prescindere da una esplicita previsione normativa.

5. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DPA n. 654 del 26 novembre 2003 e dell'art. 4 del DPA n. 82 del 23 ottobre 2006, sotto altro profilo; precisamente viene affermato che il danno dovrebbe essere ridotto in via forfettaria del 10% in ragione della insindacabilità delle modalità di fruizione delle risorse destinate alla Presidente.

La doglianza non coglie nel segno.

Non è intuibile in che modo possa rilevare il riferimento al 10% destinato alla Presidenza del Gruppo al fine di giustificare alcuni esborsi. L'obbligo di rendere conto, nel senso di dimostrare la coerenza tra ogni singola spesa e le finalità istituzionali, concerne qualunque gestione di risorse pubbliche compresa la predetta quota del 10%.

Nessuna diversità di disciplina appare, dunque configurabile tra il c.d. contributo unificato e il 10% dello stesso destinato alle "...esigenze delle Presidenze dei gruppi..." in quanto, in entrambi i casi, non possono esservi dubbi sul fatto che

trattasi di denaro pubblico che, anche se destinato a esigenze istituzionali diverse, impone, comunque, all'utilizzatore di giustificarne alla collettività il legittimo utilizzo. Del resto, detto 10% del contributo unificato, non potendo essere considerato un reddito personale dell'appellante, non può essere detratto dall'asserito danno erariale.

6) Quanto, poi, all'asserita violazione dei limiti assegnati al Giudice contabile dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, in sede di accertamento della responsabilità erariale, il Collegio osserva che la preclusione fissata dal legislatore riguarda esclusivamente il merito della decisione adottata dai soggetti legati in qualche modo da rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, ovvero della scelta alla stregua di requisiti di opportunità e, quindi, di parametri non giuridici, delle modalità di azione in vista della realizzazione degli interessi affidati dal legislatore all'Organo pubblico, mentre la valutazione in ordine al corretto esercizio della discrezionalità, anche quella che presenta caratteri di maggiore estensione, non subisce alcuna limitazione (in tal senso: Sezioni Unite Corte cassazione, sentenze n. 5490 del 2014, n. 4283 del 2013, n. 1979 del 2012), in modo specifico nei casi come quello in esame, in cui il sindacato del Giudice contabile è rivolto all'accertamento della coerenza tra risorse pubbliche utilizzate e scopi istituzionali.

Nella fattispecie, l'azione promossa dalla Procura regionale si è limitata esclusivamente alla verifica della pertinenza delle spese rispetto agli scopi istituzionali ed ai fini di rilievo pubblicistico assegnati al Gruppo parlamentare.

E, in questo senso, non può configurarsi alcun travalicamento dei limiti assegnati alla giurisdizione contabile in sede di accertamento dei fatti, dovendosi riconoscere il potere del Giudice contabile alla puntuale verifica, con riferimento al quadro normativo di riferimento e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in ordine alla legittimità delle singole voci di spesa ammesse a rimborso, in funzione dei criteri oggettivi di compatibilità e di collegamento teleologico con le finalità di preminente interesse pubblico assegnate dalla legge a ciascun Gruppo parlamentare beneficiario dei contributi per il perseguimento delle attività istituzionali intestate al medesimo in seno all'Assemblea regionale.

Le stesse Sezioni Riunite di questa Corte dei conti in speciale composizione, con la sentenza n. 29/2014/EL, hanno affermato, anche se in funzione dell'attività di riscontro sui rendiconti dei Gruppi parlamentari assegnata dal decreto legge n. 174 del 2012 alle Sezioni regionali di controllo, che non può essere sindacato lo stretto merito delle scelte compiute, se non verificandone il limite esterno, costituito



dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali.

Le medesime Sezioni Riunite hanno precisato che, anche in sede di controllo dei rendiconti, le competenti Sezioni regionali della Corte dei conti possono sindacare la scelta discrezionale nelle ipotesi in cui la medesima dovesse risultare non congrua, illogica ed irrazionale in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini da perseguire, oltre naturalmente nel caso di violazione del parametro imposto dal quadro normativo di riferimento.

Peraltro, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, con la sentenza n.30/QM/2014, nel rilevare che “nessuna disposizione normativa, statale o regionale, prevede l’attribuzione della qualifica di agente contabile ai Presidenti dei Gruppi consiliari” hanno affermato contemporaneamente il principio secondo cui “i Presidenti e i Consiglieri componenti dei Gruppi consiliari regionali sono, comunque, soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile per il danno cagionato alle finanze regionali per l’illecita utilizzazione dei fondi destinati al Gruppo”.

E, successivamente, analogo principio è stato espressamente formulato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 107 del 2015.

Nel giudizio in esame, pertanto, può ragionevolmente escludersi qualsiasi violazione del principio

dell'insindacabilità delle scelte operative e gestionali, atteso che tutti gli addebiti risultano formulati sulla base del parametro giuridico della corrispondenza della spesa con le finalità pubbliche in vista delle quali le risorse erano state assegnate.

7)A norma dell'art. 1, comma 1 quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, se "il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso".

Fermo restando il divieto di disporre l'integrazione del contraddittorio, in presenza di fatti dannosi riconducibili alla condotta di più soggetti, la vigente disciplina della responsabilità amministrativa, contrassegnata dal principio fondamentale della personalità della stessa, impone al Giudice contabile di individuare l'apporto causale di coloro che non sono stati evocati in giudizio dalla Procura, scomputando la parte di danno a quelli eventualmente riferibile. Tale precisazione si impone con riguardo ad un prospettato difetto di imputazione causale, ascrivibile semmai al funzionario amministrativo del Gruppo (sig.ra Anna Roscioli) che , però, questo Collegio non ritiene responsabile del modo come sono state spese le pubbliche risorse del Gruppo assembleare e, di conseguenza, non ritiene di escludere e nemmeno di ridurre la responsabilità del

Presidente Adamo in riferimento ai compiti ed alle attribuzioni, meramente fiduciarie, assolute dalla predetta dipendente.

8. Esaurito l'esame delle questioni pregiudiziali e preliminari, il Collegio procede a scrutinare il merito della controversia.

L'esame dei motivi esposti nell'appello in ordine all'imputazione di responsabilità per danno erariale delle singole spese ritenute non pertinenti con le finalità istituzionali o, in altri casi, non regolarmente documentate, va confrontato con la normativa regolamentare adottata dall'Assemblea, con specifico riferimento a quella applicabile all'epoca dei fatti contestati dal PM, dettata dalla stessa A.R.S. per regolamentare l'erogazione delle varie tipologie di contributi previsti dalla normativa in favore dei Gruppi parlamentari, nonché con la giurisprudenza che in atto risulta consolidata sulla questione.

Sul punto, è sufficiente richiamare il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 a proposito dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute dai Gruppi parlamentari nei casi di accertate irregolarità in sede di verifica sui rendiconti effettuata dalle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012.

Con la menzionata sentenza la Consulta ha affermato che

l'obbligo di restituzione “costituisce un principio generale di contabilità pubblica, strettamente correlato al dovere di dar conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi ed alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai Gruppi parlamentari”.

Peraltro, come già sottolineato in precedenza, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, con la sentenza n.30/QM/2014, nel rilevare che “nessuna disposizione normativa, statale o regionale, prevede l'attribuzione della qualifica di agente contabile ai Presidenti dei Gruppi consiliari” ha affermato, tuttavia, il principio secondo cui “i Presidenti e i Consiglieri componenti dei Gruppi consiliari regionali sono comunque soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile per il danno cagionato alle finanze regionali per l'illecita utilizzazione dei fondi destinati al Gruppo”.

Analogo concetto è stato espressamente manifestato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 107/2015.

9. Nella fattispecie, la responsabilità dell'on. Adamo è quella propria di chi, come singolo soggetto fisico, avendo comunque conseguito la materiale disponibilità del denaro (attraverso i contributi percepiti), ne abbia in qualche modo fatto un uso non accorto, contravvenendo alla corretta destinazione delle

risorse gestite, in violazione dei principi generali di contabilità e delle norme disciplinanti la contribuzione pubblica ai Gruppi stessi.

Lo sviamento di risorse, unitamente alla responsabilità dei soggetti cui tale sviamento sia imputabile, qualifica in termini di danno erariale il pregiudizio conseguente alla mancata dimostrazione della corrispondenza dell'utilizzo di esse alle finalità prestabilite e ricade nell'ambito di cognizione di questo Giudice, quale giudice naturale costituzionalmente deputato alla tutela del pubblico erario.

Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto asserito nell'atto di appello, il ruolo dell'onorevole Adamo, quale Presidente del Gruppo, non può ridursi a quello di un "mero e vincolato esecutore di deliberazioni assunte collegialmente da altri e verso i quali non aveva né potere né strumenti giuridici per sottrarsi", dovendosi riconoscere la rilevanza della posizione istituzionale rivestita, sotto i profili sia politici sia di natura prettamente gestionale.

10. Ora, prima di scendere ad esaminare il merito delle singole spese, occorre considerare che nessun rilievo dirimente può avere, nel presente giudizio, la citata sentenza n. 3960/2016, emessa dal G.I.P., presso il Tribunale di Palermo (con la quale, nei confronti dell'On. Adamo è stato dichiarato il non luogo a procedere), in ragione anche della insussistenza di un

obbligo di rendicontazione introdotto soltanto con il d.l n. 174/2012.

Orbene, non si comprende in che modo detta pronunzia possa costituire un parametro di riferimento nell'ambito dell'accertamento della responsabilità prospettata dal PM e pienamente recepita dal primo giudice.

E' evidente, anzitutto, che le imputazioni penali concernenti l'On. Adamo non riguardano gli stessi fatti oggetto del giudizio per danno erariale.

Nel giudizio penale il reato ipotizzato era il peculato.

La condotta dell'autore del reato deve essere necessariamente di natura dolosa sotto un profilo penalistico, laddove l'elemento soggettivo dell'illecito per danno erariale è integrato, nella fattispecie, dalla colpa grave.

Al contrario, la suddetta sentenza (n. 3960/2016, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo) riconosce esplicitamente la possibilità di una responsabilità contabile laddove in essa, il Giudice penale, pur escludendo la sussistenza del reato contestato all'On. Adamo ha, tuttavia, chiaramente affermato che "...A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi ai fini di un'eventuale ipotesi di responsabilità contabile degli odierni imputati per danno erariale arrecato alla Regione conseguente all'omessa e/o parziale rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ricevuti dall'organo assembleare,

qualora i predetti non riescano a fornire prova, all'esito del relativo giudizio da celebrarsi dinanzi alla competente autorità giudiziaria, dell'impiego di dette somme in maniera corrispondente alle finalità per le quali sono state erogate, trattandosi di giudizio che si fonda su principi e presupposti diversi rispetto a quelli posti a base dell'affermazione di penale responsabilità...”.

Infine, la normativa introdotta dal citato d.l. 174/2012 è del tutto estranea al presente giudizio che riguarda una gestione di contributi non proprio sobria e in evidente contrasto con i principi fondamentali di corretta gestione delle risorse pubbliche.

11.Fatte queste premesse di carattere generale, Il Collegio passa all'esame dei singoli motivi di gravame esposti dall'onorevole Adamo Giulia in ordine a ciascuna delle voci di spesa per le quali il Giudice di primo grado ha affermato l'addebito del danno erariale, per l'importo complessivo di € 65.554,90, con rivalutazione ed interesse, non sottacendo che vanno respinte le richieste di ctu e di rinvio dell'udienza, come formulate dalla difesa.

Non sussistono, infatti, agli atti esigenze istruttorie che giustificano la ctu, e appaiono inammissibili le acquisizioni di elementi ulteriori che, semmai, avrebbero dovuto essere acquisiti e offerti già nel giudizio di primo grado.

La CTU, infatti, può essere utilizzata solo per dirimere dubbi circa questioni tecniche, mentre non può essere richiesta al fine di integrazione probatoria il cui onere compete esclusivamente alle parti.

#### 11. 1. Erogazioni ai singoli Deputati.

Sulla erogazione ai deputati, per complessivi € 53.790,00 (residue dalla originaria contestazione di € 125.240,00), si osserva che la somma riguardava un contributo (una tantum) per attività politico-istituzionali che il gruppo decise di assegnare ai singoli deputati, ai quali competeva la conservazione di idonea documentazione giustificativa e la conseguente esibizione al Presidente del Gruppo sia pure attraverso il responsabile amministrativo del Gruppo, dottoressa Anna Roscioli.

A tal fine, l'On. Adamo ha richiesto ai Deputati percipienti di fornire la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Poiché non era previsto un termine entro cui rendicontare, ha richiesto, quantomeno, concedersi un rinvio per consentire all'appellante di rendicontare la spesa, essendo ancora nei termini.

La richiesta, come anticipato va disattesa, poichè la richiesta e l'eventuale documentazione doveva essere riversata nel giudizio di primo grado e non già oggi (o meglio in un ipotetico



futuro).

Deve rilevarsi al riguardo che tra il 23 aprile 2010 e il 26 ottobre 2010, è stata erogata la somma di € 53.790,00 (somma ritenuta risarcibile dal Giudice di prime cure) a favore dei parlamentari in assenza di corrispondente documentazione giustificativa riguardante spese così rimborsate.

La difesa ha affermato che quelle erogazioni ci furono ma riguardavano un contributo una tantum per attività politico-istituzionali, che il gruppo decise di assegnare ai singoli deputati, ai quali competeva la conservazione di idonea documentazione giustificatoria.

Non vi è dubbio che le contestazioni della Procura erariale debbano essere valutate nell'ambito della disciplina per l'erogazione dei contributi ai Gruppi fissata dalla stessa Assemblea regionale siciliana e nel testo illo tempore vigente. Come può evincersi dai decreti dell'ARS sopra richiamati, tale disciplina, prima del 2012, ha lasciato ampi spazi di autonomia organizzatoria ai Gruppi, ma ha fissato con chiarezza, da un lato, i fini per i quali i contributi potevano essere richiesti ed erogati, e, dall'altro, ha rimesso al Presidente del Gruppo la vigilanza sulla corretta utilizzazione dei contributi stessi.

E, infatti, anche prima del 2012, veniva richiesta una

documentazione giustificativa per l'erogazione dei contributi, ma se ne prevedeva il rilascio al Presidente del Gruppo che aveva il compito di verificarla con le modalità che riteneva opportuno fissare (cfr. DPA n. 364/1991 e successive modifiche).

Tale autonomia comportava, quindi, una maggiore responsabilità in capo al Presidente del Gruppo, proprio in quanto le modalità di erogazione dei contributi non erano proceduralizzate nel dettaglio.

Si aggiunga che il giudice di primo grado ha osservato che la difesa dell'appellante non ha contestato la sussistenza delle erogazioni, né degli importi. Peraltro, le deduzioni difensive palesano con chiarezza che le somme in parola non risultano erogati ai predetti deputati per rimborso di spese già sostenute ma per attività politico istituzionali, genericamente indicate.

Del tutto insufficiente ed estremamente generica è l'argomentazione che tali somme erano dovute in relazione alle funzioni svolte dai deputati regionali interessati.

Come già sopra esposto, richiamando la disciplina dei finanziamenti ai Gruppi disposta dall'ARS, gli iscritti al Gruppo avrebbero dovuto giustificare documentalmente la richiesta di somme in relazione alle finalità proprie del contributo del quale si chiedeva la spendita ed il Presidente

del Gruppo avrebbe dovuto verificare l'idoneità di tali giustificazioni. È stata, invece, disposta un'erogazione a pioggia, di fatto fornendo ai deputati un'indennità aggiuntiva e non prevista dalle regole dell'Assemblea.

Le somme erogate senza alcun supporto documentale che ne avvalorino l'imputazione a compiti istituzionali appaiono quindi non giustificate e, come tali, vanno addebitate all'appellante.

Ne consegue che l'importo di **€ 53.790,00** (cinquantasettecentonovanta) per cui l'on. Adamo è stata condannata, è rimasto, a tutt'oggi, privo di giustificazione e va ritenuto danno erariale di cui deve rispondere l'On. Adamo.

11.2. Per quanto concerne il rimborso spese per le campagne elettorali, per un totale di € 10.326,58 dei Deputati Scilla, Mineo, Greco e Currenti, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuta la Sezione Giurisdizionale di primo grado.

Per dette spese, infatti, non è stata esibita alcuna documentazione giustificativa che potesse consentire di ricondurre detta spesa all'attività istituzionale del Gruppo.

A fronte di un'accorta lettura della documentazione riversata in atti, la sentenza gravata d'appello ha chiaramente rilevato la sufficienza degli elementi per integrare gli estremi del danno erariale.

Parte attrice, per converso, sostiene che per il principio di

vicinanza della prova sarebbe impossibilitata a documentare spese sostenute da altri.

In realtà proprio tenuto conto del principio, di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui, quando la prova non possa esser data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare viene invocato, come nel caso di perdita, mancanza o insufficienza di dati in un documento, trova applicazione la regola della “vicinanza alla prova”.

In virtù di tale principio l'onere probatorio, anche in deroga all'art. 2697 c.c., viene posto a carico della parte prossima alla fonte di prova (...in questo caso chi ha avuto la gestione finanziaria delle risorse pubbliche...).

Il fondamento del principio della “vicinanza alla prova”, oggi codificato dall'art. 94 c.g.c, è esplicitazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni (...in questo caso dell'obbligo di “dare conto” della spendita del pubblico denaro...) nonché, sotto il profilo processuale, è espressione del principio costituzionale del “giusto processo” e dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., nonché del principio generale stabilito dal 2° co. dell'art. 116 c.p.c. (Cass., S.U., 11.1.2008, nn. 577 e 582).

Il Collegio adito non può allora che reputare condivisibile, anche sul punto, la lettura offerta dalla Sezione

Giurisdizionale per la Regione Sicilia, ritenendo che la documentazione a discarico doveva essere richiesta ai singoli Deputati e poi prodotta in giudizio ( di primo grado) dalla Presidente del Gruppo e la mancanza di tale supporto documentale è sufficiente per integrare gli estremi dell'illecito erariale, per un totale di **€ 10.326,58** (Diecimilatrecentoventisei/58) per le campagne elettorali degli Onorevoli Scilla, Mineo, Greco e Currenti, somme delle quali è tenuta a risponderne l'odierna appellante.

11.3 Medesimo discorso vale per Spese per ristoranti.

Per i rimborsi disposti a favore dell'odierna appellante, si osserva che essi sono così suddivisi: € 2.500,00 per cena presso il ristorante “ La Scuderia” per 25 persone; € 750,00 per il pagamento a favore di Pellerito Vincenzo di un pasto per 14 coperti; € 4.500,00 pagati a favore di Natale Giunta per catering presso Palazzo Montevago; € 300,00 pagati a favore di Giovanni Greco per “ rimborso spese pranzo San'Ambrogio riunione politica”; € 1.500,00 spesi presso il ristorante Torre Sibillina per menù pranzo fisso; € 850,00 pagati a in favore di Pellerito Vincenzo per n. 15 pasti.

Il Giudice di prime cure ha riconosciuto come indebite e attribuibili innegabilmente all'On.Adamo le spese effettuate successivamente al 22 aprile 2010 per un importo di € 1.650,00, avendo ritenute le pregresse prescritte.

Il nesso tra le spese medesime e la finalità di concorrere all'espletamento delle molteplici e variegate funzioni attribuite al Consiglio regionale, è solo affermata in modo generico, mancando alcuna indicazione dei singoli eventi. Non viene dato conto delle modalità di impiego del denaro pubblico.

Né rilievo alcuno può essere dato, come sopra esposto, alle esigenze di rappresentanza che non risultano affatto dimostrate.

Al riguardo, il Collegio richiama quanto già affermato in precedenza in relazione all'obbligo di "dar conto" delle modalità di impiego del denaro pubblico, sul fatto che l'onere di provare il legittimo esito della spesa, sostenuta mediante l'utilizzo di contributi pubblici, grava su chi ha avuto la gestione finanziaria degli stessi, ed osserva che, nella fattispecie, l'inerenza delle spese in questione alle finalità istituzionali è stata affermata solo labialmente e in modo generico, non essendo stati non solo provati ma neppure indicati, in modo specifico, gli eventi e le circostanze, in relazioni alle quali, le spese predette sono state sostenute.

In ordine, infine, all'osservazione, secondo cui la normativa a suo tempo vigente, non richiedeva che, nelle ricevute, venisse specificato a quale specifica attività o iniziativa del Gruppo le spese inerissero, si osserva che, come già detto in precedenza,

chi gestisce risorse pubbliche ha un preciso dovere di dare conto della gestione (essendo ciò principio generale dell'Ordinamento) e, pur in mancanza di una normativa analitica che disciplini le modalità con cui deve essere redatta la documentazione giustificativa delle singole spese, è, comunque, onere di chi è preposto alla gestione finanziaria mettersi nelle condizioni (discrezionalmente scegliendo il mezzo a ciò più adeguato) di poter "dare conto" del legittimo esito della spesa sostenuta e della inerenza della stessa alle finalità istituzionali e ciò, nella fattispecie, non è avvenuto.

Tutte le spese per ristoranti specificamente contestate, (rectius riconosciute come indebite e valutate come ascrivibili all'odierna appellante) costituiscono danno erariale.

Non si conosce, infatti, l'identità dei commensali, nè si conoscono le ragioni di tali convivii.

Non appare sufficiente la mera indicazione nelle fatture o negli scontrini fiscali del Gruppo quale fruitore del servizio; non apparendo la mera indicazione sufficiente per reputare assolto l'onere della prova.

Per la posta in esame, il danno, pertanto, va quantificato in € **1.650,00.**

11.4. Le "Spese per regali" riguardanti alcuni acquisti effettuati con i fondi del Gruppo non appaiono essere riconducibili ad alcun fine di natura istituzionale per il

Gruppo medesimo.

Tra esse si evocavano: acquisto presso il negozio Louis Vuitton per € 440,00 di un regalo per la sig.ra Ferrara acquisto di 3 bottiglie di vino del valore di € 300,00 presso la enoteca Veritas, andata in dono all'On. Miccichè; acquisto presso la gioielleria F.lli Fecarotta di un boccale in argento per € 1.690,00 ( per un regalo al figlio di un onorevole per le sue nozze).

Sul punto, concordando con quanto affermato dal Giudice di primo grado, si osserva che le spese di rappresentanza devono essere tendenzialmente riconoscibili entro il limite di quelle sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo parlamentare che prevedono la partecipazione di personalità, intese come autorità estranee all'Assemblea.

Nel caso in esame, ritenuta dal Giudice di primo grado la prescrizione per la spesa di 440,00 euro, poiché intervenuta in data anteriore al 22 aprile 2010, sono state ritenute danno erariale spese per l'importo di € 1.990,00.

Quanto rilevato dal Giudice di primo grado appare condivisibile.

Nel caso in specie le risorse pubbliche sono state destinate a finalità del tutto estranee alla vita del Gruppo, non potendosi ritenere che tali regali personali fatti al figlio di un Assessore



o ad un deputato regionale siano riconducibili alle spese di rappresentanza, imputabili al contributo unificato, mancando del tutto le condizioni per la loro riconoscibilità.

Il Collegio rimarca altresì, ai fini dell'elemento probatorio, che le spese di rappresentanza necessitano di rigorosa giustificazione e documentazione, con analitica indicazione, per ciascuna di esse, delle finalità istituzionali perseguite, del rapporto di pertinenza tra attività dell'ente e spesa, della qualificazione del soggetto destinatario rispetto alla spesa, della sua natura e della sua legittima misura e che devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza esplicitati attraverso una puntuale verificabilità delle circostanze e dei motivi che le occasionarono (C. conti, Sez. Lombardia, n. 163/2014; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, 11 giugno 2008, n. 164; id. 23 aprile 2009, n. 94; id. n. 172/2012; C. conti, sez. Lazio, n. 1181/2009; id., sez. II App., n. 106/2002; id., sez. II App., n. 162/1999).

Il Collegio evidenzia, altresì, che, nel quadro normativo di riferimento, le spese di rappresentanza legittimamente perseguibili facendo ricorso a risorse pubbliche sono riferite all'Assemblea regionale nel suo complesso, rappresentata dal suo Presidente (o da Deputati dal medesimo delegati), al quale non possono assimilarsi tout court le esigenze rappresentative dei singoli Gruppi, che della prima

costituiscono articolazioni interne/organi.

Quand'anche astrattamente rimborsabili, in ogni caso le spese di rappresentanza sono da ritenersi ammissibili solo se riconducibili, in termini chiari e precisi, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo parlamentare, che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea (quali ospitalità e accoglienza), risultando, per contro, irregolari, le spese sostenute da singoli Deputati per incontri, anche con altri soggetti ancorchè istituzionali, di cui non sia espressamente definito il nesso con le esigenze di espressione e/o rappresentazione della posizione o, comunque, dell'interesse del Gruppo.

La totale assenza di documentazione in tal senso non consente di ritenere giustificate le predette spese.

Né il tentativo, comprensibile in una doverosa attività defensionale, di mettere in luce il prestigio (diretto o indiretto) delle personalità raggiunte dai regali può minimamente insinuare il minimo dubbio sulla illegittimità delle spese.

La somma di **€ 1.990,00**, come quantificata dal collegio di prime cure (dopo aver defalcato la somma certamente prescritta, è ingiustificata ed, in quanto assentita o comunque non bloccata dal Presidente del Gruppo, va allo stesso addebitata.

11.5. Spese per consumazioni presso Bar-Buvette dell'Ars per un totale di € 16.152,40. Risultano rimborsati con i fondi del Gruppo alcuni pasti consumati presso il ristorante dell'Ars a Palermo, relativi alle fatture n. 441 del 31 dicembre 2009, per € 2.352,00 e n. 114 del 31 marzo 2010 per € 6.370,30, nonché il pagamento cumulativo, avvenuto in data 24 settembre 2010, delle 3 fatture n. 241,242, 243 per un totale di € 7.430,10.

La pubblica Accusa ha ritenuto le medesime estranee ai fini istituzionali del Gruppo.

Veniva accertato dal Giudice di primo grado, in ragione della intervenuta prescrizione, il pagamento indebito per complessivi € 7.430,10.

Sul punto si osserva che i deputati avevano diritto ai buoni pasto i quali dovevano ritenersi soddisfattivi nel loro importo delle consumazioni effettuate nei giorni lavorativi presso la buvette; invece, i deputati facevano fatturare sistematicamente la differenza, anche per i pasti consumati dai loro ospiti, a carico del gruppo di appartenenza.

Inoltre, il Collegio rileva che l'appellante non ha fornito documentazione della effettiva destinazione della spesa, a fronte di diciture, riportate nelle fatture di tenore assolutamente generico (pranzi di rappresentanza oppure consumazioni bar buvette), non sufficienti ad individuare con

certezza la pertinenza delle prestazioni con le finalità istituzionali.

In assenza della documentazione, attestante la relazione di occasionalità tra le consumazioni fatturate a carico del Gruppo e l'attività istituzionale svolta dai beneficiari delle prestazioni pagate con i fondi pubblici, la spesa di **€ 7.430,10** costituisce spesa che non può ritenersi giustificata e va addebitata al Presidente del Gruppo che ne ha consentito il pagamento.

11.6. Spesa per necrologi per complessivi € 694,80 (residuata dall'originaria contestazione di € 1.705,20).

La difesa dell'appellante ha giustificato la spesa conseguente all'iniziativa di pubblicazione del necrologio, ritenendola doverosa per manifestare pubblicamente la vicinanza ad una giornalista e una relativa a "Necrologie Giudice".

Anche in questo caso, il contributo risulta utilizzato in maniera impropria e non conforme, non potendosi ravvisare alcun collegamento con le finalità di funzionamento del Gruppo.

In altri termini, la doverosa (e certamente apprezzabile) manifestazione di vicinanza, quale scelta di carattere personale, poteva e doveva essere finanziata con risorse personali e non con quelle di provenienza pubblica, contrassegnate, come più volte precisato, dal vincolo a

destinazione.

Conclusivamente le considerazioni svolte dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti con la impugnata sentenza appaiono ampiamente condivisibili e alla predetta appellante va ascritto, quale danno risarcibile, anche, la somma di **€ 694,80**.

12.Dalla disamina fin qui condotta si evince che tutte le erogazioni contestate dal Pubblico ministero ed accolte dal Giudice di prime cure (per un importo complessivo ritenuto dal Giudice in primo grado di € 65.554,9) sono indebite, in quanto non ammissibili a rimborso per la loro natura ovvero in quanto erogate in assenza di alcuna giustificazione.

Esse, pertanto, hanno determinato un danno a carico dell'ARS, danno che è causalmente riconducibile alla condotta dell'odierna appellante, che, nella qualità di Presidente del Gruppo, le ha consentite, in alcuni casi, prescindendo dalla richiesta di qualsiasi documentazione giustificativa, così tramutando le erogazioni in elargizioni a pioggia; in altri casi, consentendo il rimborso di spese del tutto estranee alle finalità istituzionali dei Gruppi, traendone peraltro in alcune ipotesi, diretto vantaggio.

12.1 Tale comportamento non può ritenersi connotato da assenza di colpa grave in quanto fondato su una prassi diffusa prima del 2012, come pure sostenuto dall'appellante.

Le prassi, infatti, hanno valore quando sono legittime, nel senso che servono a regolamentare comportamenti parimenti legittimi privi di riferimenti normativi procedurali, ma non possono essere prese in considerazione al fine di giustificare comportamenti illegittimi, solo sulla base dell'adagio " si è fatto sempre così" ( Corte dei conti, Sez. II, n. 144/2015; C.conti, sez. III, n. 177 del 05.04.2006).

Il comportamento dell'Adamo si pone peraltro in evidente collisione con un principio comune ad ogni settore del diritto, ovvero con il principio che chi gestisce fondi non propri, debba rendere il conto a chi quei fondi gli ha affidato in gestione.

Tale principio vale necessariamente anche per i Gruppi parlamentari.

Inoltre, come sopra dimostrato, anche prima del 2012, la disciplina dei contributi ai Gruppi era sufficientemente chiara quanto alle finalità di destinazione dei contributi, nonché quanto all'affidamento, ai Presidenti dei Gruppi, del compito di veicolare le richieste dei contributi verificando la sussistenza dei presupposti per il loro rilascio.

12.2. Una condotta come quella in esame, che comporta un utilizzo dei fondi dell'Assemblea per finalità diverse da quelle previste o che preclude la possibilità di verificare la destinazione dei fondi, non può che essere ritenuta connotata

da colpa grave.

13. Orbene, alla luce di tale percorso argomentativo, occorre trarre le fila, rilevando che il totale del danno addebitale alla On Adamo, come determinato dalla singola poste a lei ascritte, ammonta, stante un mero calcolo matematico in € **75.881,48.**

Il Giudice di prime cure, probabilmente per un mero errore materiale, è pervenuto alla somma complessiva di € 65.554,90.

Tale importo, o meglio la sommatoria delle poste ascritte, non è stata oggetto di appello incidentale da parte della Procura.

Ne consegue che il danno risarcibile non può in questa sede, stando così le cose, essere riformulato in peius, e va confermato, dunque, nella misura di € 65,554,90, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria che con logica di semplificazione, favorevole all'appellante, viene fatta decorrere dalla data di cessazione dalla carica avvenuta il 27 ottobre 2010 e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

L'appellata sentenza va, quindi, confermata nel resto, compresa la parte relativa all'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo ed ai motivi per i quali il primo Giudice ha ritenuto di non dover applicare il potere riduttivo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti- Sezione d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Adamo Giulia avverso la sentenza n. 561/2016 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana,

CONDANNA

Adamo Giulia a pagare, a favore dell'Assemblea Regionale Siciliana, la somma di € 65.136,81, maggiorata di rivalutazione monetaria che per semplificazione, favorevole all'appellante, va fatta decorrere dalla data di cessazione dalla carica avvenuta il 27 ottobre 2010 e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio che, a cura della Segreteria, si liquidano in complessivi euro 572,85

Ordina, infine, che, ai sensi dell'art. 212 del Decreto Legislativo del 26 agosto 2016, n 174, recante il Codice di giustizia contabile, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla Segreteria di questa Sezione d'Appello, con la formula esecutiva, all'ufficio del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione



siciliana, affinché quest'ultimo ne curi l'inoltro alle Amministrazioni interessate per l'esecuzione, in conformità a quanto disposto dagli artt. 213 e successivi del citato Codice di giustizia contabile.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 giugno 2017.

L'Estensore

Il Presidente

F.TO (Dr. Guido Petrigni)

F.TO (Dr. Giovanni Coppola)

Depositata in segreteria

Palermo, 04/10/2017

Il direttore della segreteria

F.TO Dott. Fabio Cultrera

NOTA SPESE II GRADO	FOGLI	IMPORTO
1 ORIGINALE CONCLUSIONI PG	6	96,00
1 ORIGINALE SENTENZA	14	224,00
N.1 COPIA ATTO PREDETTO PER NOTIFICA	14	224,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		28,85
IMPORTO TOTALE		572,85

Il direttore di cancelleria Dott. Fabio Cultrera